



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024

Strategia 2 - Identità economica

Progetto 2.1 - Ricerca e innovazione tecnologica

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
---	--------------------

AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

(Ai sensi della D.G.R. n. 40/09 del 06.07.2016 e ss.mm.ii)

SETTORE ICT

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(come modificate dalla Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. DG 824 RIC del 20/07/2022)

Scheda di intervento

Oggetto e finalità	Sostegno a Progetti di Ricerca e Sviluppo capaci di generare crescita e occupazione
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
Soggetti beneficiari	Grandi imprese e MPMI, anche in collaborazione con un Organismo di Ricerca
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 e definiti all'allegato 4
Priorità	ICT
Limitazioni	Quelle previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili, imputate a una specifica categoria di attività di ricerca e sviluppo e secondo le limitazioni previste, rientrano nelle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> - spese per il personale; - costi relativi a strumentazione e attrezzature; - costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti; - altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto; - spese generali supplementari.
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 e successive modifiche
Dimensione del progetto	Minimo € 75.000,00 - Massimo € 250.000,00
Forma aiuto	Sovvenzioni
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 25
Selezione dei progetti	Procedura valutativa a graduatoria
Fonti di copertura della spesa	Risorse regionali DA AVANZO 2017 Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7

Sommario

Articolo 1 – Finalità e oggetto dell’intervento	4
Articolo 2 – Riferimenti normativi	4
Articolo 3 – Attuazione degli interventi e dotazione finanziaria	5
Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	5
Articolo 5 – Progetto di Ricerca e Sviluppo.....	7
Articolo 6 – Costi ammissibili.....	8
Articolo 7 – Definizioni.....	8
Articolo 8 – Forma, intensità dell’aiuto e cumulabilità.....	9
Articolo 9 – Criteri di valutazione	10
Articolo 10 – Procedure per la presentazione delle domande	11
Articolo 11 – Procedure di valutazione delle domande.....	13
Articolo 12 – Modalità di concessione del contributo	14
Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del contributo.....	15
Articolo 14 –Variazioni e proroghe	16
Articolo 15 – Obblighi dei beneficiari	16
Articolo 16 – Monitoraggio e controlli.....	17
Articolo 17 – Revoca dell’aiuto	17
Articolo 18 – Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR).....	19
Articolo 19 – Disposizioni finali.....	19
Allegati	19

Articolo 1 – Finalità e oggetto dell'intervento

1. L'intervento è finalizzato a favorire lo sviluppo e l'innovazione delle imprese regionali attraverso il sostegno alle loro attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che introducono innovazioni di prodotto e/o di processo contribuendo a rafforzare la competitività del sistema economico regionale, la crescita e l'incremento dell'occupazione nell'ambito del settore ICT, come declinato nella Strategia di specializzazione intelligente della Regione Autonoma della Sardegna (S3).
2. L'intervento concorre al perseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 3.2 "Identità economica" del Piano Regionale di Sviluppo approvato con la Delibera del 5 marzo 2020, n. 9/15.
3. Lo strumento si inserisce inoltre nell'ambito delle iniziative regionali di supporto al percorso delineato dalla Commissione europea per la trasformazione digitale dell'Unione entro il 2030, il cosiddetto Decennio digitale.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

Il presente Programma è adottato in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:

1. Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla G.U.C.E. serie C n. 198/01 del 27/06/2014.
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT) e ss.mm.ii
2. Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT> e ss.mm.ii
3. Regolamento (UE) N. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0972&from=da>
4. Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1237&from=IT11>
5. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>
6. Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT)
7. Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024 approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 9/15 del 5 marzo 2020.
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49939/0/def/ref/DBR49890/>
8. Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna.
9. Delibera n. 48/60 del 10.12.2021 Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna. Programma attività annualità 2021. Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7.
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/57947/0/def/ref/DBR57961/>
10. Delibera di Giunta Regionale n. 49/11 del 13 settembre 2016, Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Linee guida per il sostegno all'impresa.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160915113828.pdf

11. Delibera della Giunta Regionale n 40/9 del 06 luglio 16 confermata con la Delibera della Giunta Regionale n. 48/30 del 06 settembre 16 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Direttive di attuazione "Progetti di Ricerca e Sviluppo".
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1& mese=201607&giorno=6&p=1>
12. Delibera della Giunta Regionale n. 8/41 del 19.2.2019 - Modifiche procedurali alle Direttive di attuazione approvate con la Delibera G.R. n. 48/30 del 6.9.2016.
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45835/0/def/ref/DBR45314/>
13. Delibera di Giunta Regionale n. 43/12 del 1.9.2015 - Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance.
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150903115851.pdf
14. Deliberazione della Giunta Regionale n 19/15 DEL 10.04.2020, Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50327/0/def/ref/DBR50273/>
15. Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/24 del 18.12.2020 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3-Competitività delle imprese. Presa d'atto proroga regimi di aiuto degli interventi a favore delle imprese".
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53781/0/def/ref/DBR53544/>
16. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
17. Decreto Interministeriale MIUR e MISE n. 116 del 24/01/2018 "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020";
18. Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 709 RIC del 24/06/2022 che approva le presenti Disposizioni Attuative e i relativi allegati.

Articolo 3 – Attuazione degli interventi e dotazione finanziaria

1. Le presenti Disposizioni disciplinano l'oggetto, la dotazione finanziaria e le procedure di selezione delle domande per accedere agli aiuti previsti. Sardegna Ricerche, qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale www.sardegna.com.
2. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione degli interventi è pari a € 3.245.000,00. I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria che può essere incrementata da eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere agli aiuti le imprese attive alla data di presentazione della domanda, così come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, la cui attività, rilevabile da visura camerale, rientra nella "Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione" della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007. Il codice ATECO dell'attività svolta dall'impresa è ammissibile anche se relativo ad attività secondaria, ugualmente rilevabile da visura camerale, qualora i Progetti di Ricerca e Sviluppo riguardino tali attività. I liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
2. L'impresa può presentare domanda di accesso singolarmente o in forma congiunta con un unico Organismo di Ricerca, mediante la costituzione di una Associazione Temporanea d'impresa (A.T.I.) per lo svolgimento dell'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Entrambi i soggetti devono avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, ove si svolgerà il progetto.

3. Nell'ambito delle presenti Disposizioni Attuative, l'impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso. L'Organismo di Ricerca può partecipare a più progetti.

4. L'Organismo di Ricerca non deve svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora esso svolga, in generale, sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il finanziamento dell'attività non economica se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui. In alternativa, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'Organismo di Ricerca se il soggetto dimostra che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'Organismo di Ricerca. I suddetti requisiti riferiti all'attività economica devono essere dichiarati nell'allegato D e mantenuti per tutta la durata del progetto.

5. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese proponenti devono, alla data di presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a) essere regolarmente costituite e risultare attive nel registro delle imprese nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere considerate impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii;
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- e) avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna ove realizzare il Progetto di Ricerca e Sviluppo;
- f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- g) non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa, di altri aiuti pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- h) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);
- i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- j) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- k) operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 (art. 1, par. 3, comma 2), garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del Programma;
- l) operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovino in regime di contabilità semplificata, impegnarsi ad attivare un conto corrente dedicato, destinato a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del Progetto di Ricerca e Sviluppo;
- m) in capo all'impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.

A tal fine, rilevano i crediti per i quali le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva.

L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati a sportello, in data antecedente alla loro richiesta.

6. La costituzione dell'A.T.I. avviene nelle forme previste dalla legge e deve configurare una collaborazione effettiva finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. L'atto costitutivo deve disciplinare:

- la suddivisione sintetica delle attività e i relativi costi a carico di ciascun partecipante;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del Progetto di Ricerca e Sviluppo che devono essere stabiliti prima dell'avvio del progetto ed esplicitati all'Allegato E.

L'atto costitutivo deve inoltre prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza anche processuale all'impresa proponente, che rappresenta l'A.T.I. in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

7. È possibile presentare domanda di agevolazione anche per le A.T.I. non ancora costituite. In tal caso, al momento della presentazione della domanda, i proponenti devono assumere l'impegno a costituire l'A.T.I. attraverso una Lettera d'intenti secondo il modello di cui all'Allegato E, fermo restando l'obbligo in capo ad essi di provvedere alla costituzione dell'A.T.I. a seguito del provvedimento di concessione provvisoria ed inviare a Sardegna Ricerche l'originale o copia conforme dell'atto.

Articolo 5 – Progetto di Ricerca e Sviluppo

1. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo, descritto nell'Allegato B Formulario del Progetto di Ricerca e Sviluppo, deve rispettare i seguenti requisiti oggettivi di ammissibilità:

- prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, definite in base ad uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e riconducibili all'area di specializzazione ICT della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna;
- i costi relativi all'attività di ricerca industriale non possono superare il 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;
- essere realizzato esclusivamente nelle sedi operative dei soggetti proponenti ubicate in Sardegna. Possono presentare domanda di accesso anche le imprese che, al momento della presentazione della domanda, non dispongono di una sede operativa in Sardegna; in tal caso esse devono aprire una sede in Sardegna, che deve risultare da idonea documentazione, prima dell'avvio del progetto. Questa deve costituire una stabile organizzazione intesa come una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto che presenta il progetto. Può essere considerata tale una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale proposta. Tali aspetti saranno oggetto di descrizione da parte dei proponenti ed oggetto della valutazione secondo i criteri definiti al successivo art. 8 "Criteri di Valutazione";
- avere una durata massima di 24 mesi;
- avere un valore ricompreso tra € 75.000,00 e € 250.000,00;

A tal proposito, si fa presente che la Commissione di valutazione può procedere alla rimodulazione del piano dei costi presentato dal proponente. Pertanto, qualora, in sede di valutazione della congruità delle spese, la Commissione ritenesse di dover decurtare i costi previsti per la realizzazione del progetto e tale decurtazione determinasse un importo totale del progetto inferiore a € 50.000,00, questo sarà ritenuto non ammissibile.

2. Le imprese devono comunicare la data di avvio e conclusione del progetto nella Dichiarazione di Accettazione degli esiti istruttori oppure preliminarmente alla stipula del Disciplinare tramite apposita dichiarazione.
3. Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto prima del ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

Articolo 6 – Costi ammissibili

1. I costi per la realizzazione del progetto, congrui e pertinenti, devono essere imputati alla specifica categoria di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario con sede di lavoro sul territorio regionale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) costi per servizi: costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Il costo totale per servizi non può superare il 30% dei costi totali di competenza di ciascun partner;
- d) altri costi di esercizio direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo, inclusi: i costi dei materiali, forniture e di prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
- e) spese generali forfettarie supplementari derivanti direttamente dal Progetto di Ricerca e Sviluppo per un massimo del 15% del totale delle spese ammissibili del personale di competenza di ciascun partner, per categoria di attività di ricerca.

2. Per il dettaglio delle spese ammissibili e delle modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nel "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese" (Allegato G) delle presenti Disposizioni.

3. Per garantire l'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. UE 651/14, le attività del Progetto di Ricerca e Sviluppo non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda. Le spese possono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso al Programma. Esse, in ogni caso, devono essere ricomprese nel periodo di realizzazione del progetto specificato nella Dichiarazione di accettazione o nel Disciplinare. Resta a carico del proponente ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non venisse accolta positivamente.

Articolo 7 – Definizioni

1. «Organismo di Ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

2. «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di

prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

3. «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

4. «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

5. «Associazione temporanea tra imprese» (abbreviata con l'acronimo A.T.I.): è un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.

Articolo 8 – Forma, intensità dell'aiuto e cumulabilità

1. L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione e l'ammontare non può superare le intensità previste in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. L'aiuto, che costituisce un finanziamento per l'Organismo di Ricerca, è calcolato sui costi ammissibili nella misura sottoindicata (i valori tra parentesi si riferiscono alla percentuale massima di intensità dell'aiuto):

Tipologia beneficiario	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Micro e Piccola Impresa	70% (80%)	45% (60%)
Media Impresa	60% (75%)	35% (50%)
Grande Impresa	50% (65%)	25% (40%)
Organismo di Ricerca	80%	60%

3. L'intensità dell'aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15%, e comunque non oltre un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e un Organismo di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% e non più del 30% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

L'intensità dell'aiuto non può essere aumentata per gli Organismi di Ricerca.

4. Nel caso di A.T.I., l'Organismo di Ricerca non può sostenere più del 30% dei costi ammissibili del progetto proposto.

5. L'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili (art. 8 Reg. UE n. 651/2014).

6. L'ammontare dell'aiuto è rideterminato al momento dell'erogazione finale effettuata sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, fermo restando che esso non potrà superare l'importo previsto nel provvedimento di concessione provvisoria.

7. In armonia con quanto precisato nella comunicazione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)", i finanziamenti pubblici agli Organismi di Ricerca previsti dalle presenti Disposizioni Attuative non rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato in quanto non coprono i costi connessi ad attività economiche degli organismi stessi.

Articolo 9 – Criteri di valutazione

1. La valutazione tecnico-scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo è affidata ad una Commissione di esperti esterni selezionati da Sardegna Ricerche i quali sono tenuti ad esprimere un giudizio motivato e ad assegnare un punteggio per ciascun criterio indicato nella seguente griglia di valutazione:

Criteri	Punteggio massimo	Punteggio minimo
<p>A - Coerenza del progetto rispetto alla S3</p> <p>Sarà valutato il livello di coerenza del progetto rispetto agli obiettivi, contenuti e priorità identificate nella l'area di specializzazione ICT, della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna.</p>	15	9
<p>B - Qualità</p> <p>Sarà valutata la qualità del progetto e la chiarezza degli obiettivi, intesa come capacità di generare innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa e il numero di ricercatori occupati, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la verifica di attendibilità della capacità del progetto di sviluppare innovazioni di prodotti o processi con realistiche prospettive di mercato; - il progresso, oltre lo stato dell'arte e il potenziale di innovazione, anche in riferimento alla realtà aziendale del proponente; - la coerenza dell'approccio metodologico proposto e dei costi esposti; - numero di nuovi ricercatori occupati che operano nella sede operativa in Sardegna. 	40	24
<p>C - Adeguatezza tecnico-organizzativa</p> <p>Sarà valutata l'adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità organizzativa rispetto alle attività pianificate e l'immediata disponibilità del gruppo di lavoro per l'avvio del progetto; - la qualifica, idoneità ed esperienza di tutti i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro; - i progetti o attività precedenti correlati all'oggetto della proposta del proponente; - il profilo del responsabile scientifico; - le pubblicazioni e/o prodotti e/o servizi rilevanti; - le infrastrutture significative (esistenti) o le strumentazioni tecniche rilevanti, necessarie allo svolgimento del lavoro proposto; - presenza e adeguatezza di una stabile organizzazione in Sardegna. 	25	15

<p>D - Capacità di networking</p> <p>Sarà valutata la capacità di networking nello svolgimento di attività di R&S (presenza o meno di un Organismo di Ricerca o di altri fornitori di servizi altamente specialistici) e delle ricadute territoriali dirette del progetto, anche grazie alla presenza di una stabile organizzazione in Sardegna.</p>	5	-
<p>E - Sostenibilità economico-finanziaria</p> <p>Sarà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità del progetto di produrre ricadute economiche sul territorio regionale, anche grazie alla stabile organizzazione; - la sostenibilità finanziaria del progetto rispetto alla realtà del proponente in relazione ai parametri economico finanziari definiti; - la credibilità degli obiettivi di crescita previsti. 	10	-
<p>F - Qualità del progetto in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto</p> <p>Sarà valutata la sensibilità dell'impresa nei confronti delle tematiche ambientali direttamente collegabili al progetto proposto (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc.), specificando il contributo al raggiungimento degli obiettivi ambientali, definiti dalla UE, nel Reg. (UE) 2020/852.</p>	3	1
<p>G - Qualità del progetto in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa.</p> <p>Sarà valutata la coerenza del progetto rispetto all'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nell'impresa.</p>	2	-

2. La selezione delle proposte è effettuata tramite una procedura valutativa a graduatoria, pertanto, i progetti sono ammessi alle agevolazioni in base all'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Risultano finanziabili le proposte che, a seguito della valutazione, hanno conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100 e raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere a), b), c), f).

Articolo 10 – Procedure per la presentazione delle domande

1. La domanda viene presentata utilizzando il Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://sipes.regione.sardegna.it/sipes>. Per la descrizione delle modalità di pre-registrazione della domanda e di invio del codice di convalida si rimanda alla "Guida alla compilazione on line".

2. Le proposte devono essere presentate a partire **dalle ore 09:00 del 22/07/2022 e entro le ore 12:00 del 15/10/2022**. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Eventuali domande presentate oltre i termini di cui sopra non potranno essere accolte.

3. Tutte le comunicazioni e le richieste successive intercorrenti tra i soggetti proponenti e Sardegna Ricerche devono avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

4. Pena la non ricevibilità della domanda, il soggetto proponente deve disporre:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
- di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda digitale, in regola con l'imposta di bollo da € 16,00, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale e trasmessa mediante il SIPES.

5. Per accedere alla piattaforma SIPES l'utente deve autenticarsi con le credenziali SPID rilasciate da un Gestore di Identità Digitale accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) o tramite Smartcard (TS-CNS, CNS) o tramite Carta di identità elettronica (CIE). La piattaforma non consente l'accesso utilizzando credenziali SPID per persone giuridiche.

6. Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R 445/2000.

7. La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

- a. Domanda di accesso generata dal sistema informatico, in regola con l'imposta di bollo (€ 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità.
- b. Formulario del Progetto di Ricerca e Sviluppo redatto secondo lo schema dell'Allegato B corredato dei CV del personale impegnato nelle attività di ricerca.
- c. Piano dei costi del Progetto di Ricerca e Sviluppo (in formato .ODS o .XLS) redatto secondo lo schema dell'Allegato B1.
- d. Dichiarazione requisiti di MPMI, redatta secondo lo schema dell'Allegato C (obbligatorio solo per MPMI).
- e. Copia dei bilanci approvati e della ricevuta dell'avvenuta presentazione, presso il Registro delle Imprese competente, relativi agli ultimi due esercizi finanziari precedenti alla presentazione della domanda. Le imprese che non dispongono di bilanci approvati degli ultimi due esercizi devono presentare un bilancio infra-annuale corredato da una dichiarazione di un revisore/commercialista che attesti la veridicità dei dati. Solo nel caso di una start up priva di un bilancio approvato, i conti previsionali relativi agli anni di realizzazione del progetto fino all'esercizio a regime e copia del business plan.
- f. Dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse finanziarie, redatta secondo lo schema dell'Allegato F, necessarie all'impresa per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario al netto del cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell'Organismo di Ricerca. L'impresa proponente deve dare evidenza del rispetto dei requisiti di sostenibilità finanziaria del progetto con la dichiarazione riferita ai seguenti due indici, calcolati utilizzando i dati dell'ultimo bilancio approvato:

Onerosità della posizione finanziaria	Oneri finanziari netti annui (OF) ----- ≤ 0,15 Fatturato (F)
Incidenza gestione caratteristica sul fatturato	Margine operativo lordo ----- ≥ 0.08 Fatturato (F)

Qualora dal calcolo degli indici sopraindicati non risulti un valore minore o uguale a 0,15 per l'onerosità della posizione finanziaria e un valore uguale o superiore a 0.08 per l'incidenza gestione caratteristica sul fatturato, l'impresa proponente è tenuta a presentare i documenti utili a comprovare la disponibilità delle risorse finanziarie. Per il dettaglio sul calcolo degli indici sopraindicati e sulla documentazione eventualmente necessaria si rinvia all'Allegato F.

8. Nel caso di aggregazione (già costituita o da costituire), la domanda di erogazione dell'aiuto deve essere presentata dall'impresa capofila in nome e per conto dell'A.T.I., unitamente ai seguenti documenti:

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità dell'Organismo di Ricerca secondo lo schema dell'Allegato D.

- Originale o copia conforme dell'atto costitutivo dell'A.T.I. o lettera di impegno alla costituzione dell'A.T.I. redatta secondo lo schema dell'Allegato E.

9. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, è utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 11 – Procedure di valutazione delle domande

1. La selezione delle domande è effettuata tramite una procedura valutativa a graduatoria.

2. L'iter istruttorio si suddivide nelle fasi seguenti:

- a) Verifica di ricevibilità
- b) Verifica di ammissibilità
- c) Valutazione tecnico-scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo

a) Verifica requisiti di ricevibilità

3. La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione e completezza della documentazione presentata dal soggetto proponente.

4. Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire al proponente di superare eventuali carenze sanabili nella documentazione presentata. In questo caso, Sardegna Ricerche assegna al proponente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

5. Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di irricevibilità della domanda, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica al proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

b) Verifica requisiti di ammissibilità

1. Le domande considerate ricevibili vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del progetto indicati negli artt. 4 e 5 delle presenti Disposizioni Attuative.

2. Qualora si renda necessario ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, il soggetto proponente è tenuto ad ottemperare nel termine di 10 giorni.

3. Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di inammissibilità della domanda, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica al proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

c) Valutazione tecnico-scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo

1. L'istruttoria delle domande ritenute ammissibili prosegue con la valutazione tecnico-scientifica dei Progetti di Ricerca e Sviluppo secondo i criteri di valutazione definiti all'art. 9 delle presenti Disposizioni.

2. La Commissione di valutazione dei progetti sarà composta da 3 esperti esterni riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, non operanti nel territorio regionale e privi di qualsiasi conflitto d'interesse. Gli esperti saranno selezionati da Sardegna Ricerche con modalità trasparenti che ne garantiscano l'indipendenza, l'alto

profilo e le elevate competenze tecnico-scientifiche nel settore dell'ICT derivanti altresì da una pluriennale esperienza nella gestione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

3. La Commissione di valutazione è chiamata ad esprimersi anche sulla congruità dei costi del progetto e sulla loro corretta allocazione tra le diverse tipologie e voci di spesa.

4. Sardegna Ricerche ha facoltà di richiedere dati, informazioni o eventuali chiarimenti necessari per l'espletamento della verifica, riconoscendo al proponente il termine massimo di 10 giorni per ottemperare alla richiesta. Resta inteso che in nessun caso potranno essere accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni al progetto presentato in sede di domanda.

5. Al termine dei lavori, la Commissione redige una graduatoria dei progetti e per ciascun progetto stila una valutazione riportante il punteggio assegnato, le indicazioni e/o condizioni relative al contenuto e alla eventuale rimodulazione dei costi.

6. In caso di esito negativo Sardegna Ricerche, prima della formale adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

7. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. L'eventuale richiesta di integrazioni interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine.

Articolo 12 – Modalità di concessione del contributo

1. Acquisiti gli esiti della valutazione, Sardegna Ricerche procede, tramite determinazione del proprio Direttore Generale, alla concessione provvisoria degli aiuti approvando la graduatoria e le risultanze istruttorie, con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, il COR (Codice identificativo dell'aiuto) e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato all'impresa; nel caso di A.T.I., l'Organismo di Ricerca richiede il proprio CUP per l'importo dell'aiuto che gli è stato riconosciuto.

2. Il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto è adottato in assenza delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., pertanto, l'erogazione dell'aiuto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. Qualora sia accertata a carico del beneficiario la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 7 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i., Sardegna Ricerche potrà revocare il provvedimento di concessione provvisoria.

3. Sardegna Ricerche trasmette ai soggetti beneficiari la comunicazione di concessione provvisoria dell'aiuto e pubblica la graduatoria nel proprio sito internet.

4. Il contributo viene concesso secondo due modalità alternative:

a) Senza anticipazione

In questo caso le imprese ammesse provvisoriamente alla concessione degli aiuti devono trasmettere a Sardegna Ricerche la Dichiarazione di Accettazione degli esiti istruttori che le impegna a realizzare il Progetto di Ricerca e Sviluppo approvato, secondo quanto indicato nel provvedimento di concessione provvisoria, e a rispettare gli impegni assunti con la partecipazione al Programma. Tale documento riporta la data di avvio e di conclusione del progetto che potrà essere confermata o variata nel rispetto delle scadenze per le attività progettuali.

Il contributo viene erogato a conclusione del progetto e in un'unica soluzione, previa verifica positiva della documentazione presentata ai fini della rendicontazione finale.

b) Con anticipazione

In questo caso si procede alla stipula di un Disciplinare tra il beneficiario e Sardegna Ricerche nel quale vengono definite le clausole relative all'attuazione dell'operazione.

Stipulato il Disciplinare, il beneficiario può richiedere un'anticipazione sino alla quota pari al **70%** del totale dell'importo dell'aiuto provvisoriamente concesso (alla singola impresa oppure all'A.T.I.) presentando i seguenti documenti:

- originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa irrevocabile costituita ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche, a garanzia dell'importo erogato. Si evidenzia che la garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta deve essere redatta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche e deve avere una durata pari alla durata del progetto approvato, maggiorata di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte. La fideiussione sarà svincolata da Sardegna Ricerche a conclusione del procedimento;
- autocertificazione delle informazioni contenute nella visura della CCIAA (o da richiesta alla CCIAA), da cui risulta l'apertura della sede operativa ove si deve realizzare il Progetto di Ricerca e Sviluppo.

5. Nel caso di A.T.I., la domanda di anticipazione dell'aiuto all'impresa (e del finanziamento all'Organismo di Ricerca) deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto dell'A.T.I.. L'anticipazione viene erogata alla capofila che deve trasferire all'Organismo di Ricerca la rispettiva quota di finanziamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'erogazione.

6. Il saldo viene erogato a ultimazione del progetto, previa verifica positiva della documentazione presentata ai fini della rendicontazione finale.

Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Ai fini della rendicontazione finale il beneficiario deve trasmettere all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it la domanda di liquidazione dell'aiuto accompagnata dai seguenti documenti:

- Relazione finale dei risultati tecnici e scientifici del Progetto di Ricerca e Sviluppo;
- Prospetti di rendicontazione secondo la modulistica messa a disposizione da Sardegna Ricerche;
- Fascicolo della documentazione delle spese.

2. Nel caso di aggregazioni la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dall'impresa capofila, in nome e per conto dell'A.T.I.

3. La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data stabilita per il completamento del progetto.

4. Sardegna Ricerche provvede alla verifica amministrativa e tecnica del progetto rendicontato, secondo le seguenti modalità:

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa verte sull'accertamento della validità e completezza della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrativo-contabili si fa riferimento al Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato G).

Verifica tecnica

La verifica tecnica, affidata ad un esperto scientifico, consiste nell'accertamento della realizzazione del progetto e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi così come risultano nella proposta approvata.

Qualora il progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede alla valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto, ovvero, al suo mancato riconoscimento ove venisse accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del progetto.

5. Al termine della verifica tecnica e amministrativa, Sardegna Ricerche procede, con Determinazione del Direttore Generale, alla liquidazione o all'eventuale revoca dell'aiuto concesso. Le erogazioni sono disposte entro 120 giorni dalla ricezione della rendicontazione e della relazione tecnico scientifica. L'eventuale richiesta di integrazioni interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine.
6. In caso di A.T.I. l'aiuto all'impresa (e il finanziamento all'Organismo di Ricerca) viene erogato alla capofila che deve trasferire all'Organismo di Ricerca la rispettiva quota di finanziamento sulla base dei costi rendicontati entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'erogazione.
7. Ai fini della liquidazione dell'aiuto, sia esso un'anticipazione o il saldo, l'impresa beneficiaria deve:
- possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della domanda;
 - avere una sede o unità locale in Sardegna ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento;
 - garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
 - rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate eventualmente richiesti da Sardegna Ricerche;
 - non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
 - essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012).

Articolo 14 –Variazioni e proroghe

- Le aggregazioni non possono subire variazioni rispetto a quanto approvato in fase istruttoria.
- Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
- Eventuali rimodulazioni delle spese, devono essere comunicate preventivamente a Sardegna Ricerche per la relativa autorizzazione, che potrà essere concessa purché le modifiche non alterino sostanzialmente il progetto approvato. Non saranno in ogni caso ammesse modifiche superiori al 20% per ogni voce di costo, calcolate con riferimento alla voce di costo di importo superiore tra quelle interessate dalla modifica, fermo restando il costo massimo ammesso e il contributo concesso per soggetto proponente e quello complessivo.
- Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Progetto, Sardegna Ricerche ha facoltà di concedere una proroga, fino a un massimo di 12 mesi, previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. L'impresa che intende avvalersi della proroga deve presentare a Sardegna Ricerche una richiesta debitamente motivata almeno 15 giorni prima del termine di conclusione del progetto.

Articolo 15 – Obblighi dei beneficiari

- Oltre a quanto già stabilito negli altri articoli, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:
 - comunicare a Sardegna Ricerche l'eventuale rinuncia all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
 - comunicare preventivamente a Sardegna Ricerche per l'approvazione, eventuali modifiche all'atto costitutivo dell'A.T.I.;
 - menzionare in ogni documento, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento da parte di Sardegna Ricerche anche mediante l'utilizzo del logo istituzionale dell'Ente;

- apporre, su ogni documento di spesa ammessa ad agevolazione, la dicitura indicata nel Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato G).

Articolo 16 – Monitoraggio e controlli

1. Sardegna Ricerche o altri soggetti autorizzati dall'Amministrazione Regionale possono effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni Attuative, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, e la sussistenza del diritto alla fruizione degli aiuti concessi.

2. Il beneficiario è tenuto a rimborsare il contributo laddove, entro 5 anni dalla data di erogazione del saldo, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione dell'attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

3. Sardegna Ricerche può richiedere, durante la realizzazione del progetto, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socioeconomici volti a valutare gli effetti dell'intervento.

4. Sardegna Ricerche si riserva di effettuare verifiche atte a valutare l'operatività e l'effettiva realizzazione del progetto presso la sede indicata dal beneficiario anche con il supporto delle Autorità competenti.

5. Qualora a seguito dei controlli effettuati, siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del progetto, anche rispetto alla documentazione presentata, Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Articolo 17 – Revoca dell'aiuto

1. A Sardegna Ricerche è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalle Disposizioni Attuative del Programma, del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.

2. Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato da Sardegna Ricerche per il venir meno dei requisiti di ammissibilità formale, in caso di rinuncia dell'impresa beneficiaria, qualora si accerti che gli aiuti siano stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti e ove, per imperizia o altro comportamento, il beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.

3. Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire a Sardegna Ricerche le somme da quest'ultima erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.

4. È facoltà di Sardegna Ricerche, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

5. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del beneficiario.

6. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

7. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione potrà essere revocato, integralmente o in misura parziale, da Sardegna Ricerche che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:

- I. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti formali di accesso;
- II. mancata dimostrazione del possesso di una sede operativa sul territorio regionale all'atto dell'erogazione;
- III. mancato possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- IV. mancato rispetto degli obblighi previsti in capo all'impresa beneficiaria dalle Disposizioni Attuative, dalla Dichiarazione di Accettazione o Disciplinare o atto d'impegno;
- V. qualora il beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
- VI. mancata realizzazione del Progetto entro la data di completamento;
- VII. incoerenza del Progetto realizzato con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del progetto ammesso a sovvenzione, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
- VIII. qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, per le MPMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;
- IX. qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'impresa beneficiaria cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di sovvenzione al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- X. qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
- XI. qualora si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nelle Disposizioni Attuative, dalla Dichiarazione di Accettazione o Disciplinare.

8. Resta salva la facoltà di Sardegna Ricerche di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

9. La revoca determina l'obbligo da parte dell'impresa beneficiaria di restituire le somme ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora.

10. Sardegna Ricerche si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dall'art. 9 (2) del D.Lgs. n. 123/98.

11. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Sardegna Ricerche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

12. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

13. La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 18 – Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)

1. Ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti verranno trattati per le finalità previste nelle Disposizioni Attuative per l'espletamento dell'intera procedura e per garantire la normale prosecuzione delle attività previste dalle medesime Disposizioni e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di Legge. I dati forniti vengono raccolti mediante l'acquisizione di autocertificazioni all'atto della presentazione della domanda sul sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Con la partecipazione alla presente procedura il consenso al trattamento dei dati si intende rilasciato per l'adempimento di obblighi insiti nelle disposizioni previste dal suddetto avviso. Pertanto, l'eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l'oggettiva impossibilità di erogazione del relativo servizio richiesto.
3. Si rinvia all'Allegato H Informativa artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Disposizioni.

Articolo 19 – Disposizioni finali

1. In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
 - il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura della fase di ricevimento delle domande;
 - il responsabile del procedimento è il Dott. Mauro Frau.
2. Richieste di chiarimenti sul Programma possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegnaicerche.it. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti le risposte ai quesiti, in forma anonima, sono pubblicate nelle FAQ relative al Programma nella pagina dedicata del sito www.sardegnaicerche.it e direttamente all'interessato.

Per altre informazioni: ric@sardegnaicerche.it

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni Attuative si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
4. Le presenti Disposizioni Attuative possono essere modificate o integrate nel corso della loro vigenza con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

Allegati

- Allegato A: Guida alla domanda di accesso
- Allegato B: Formulario del Progetto di Ricerca e Sviluppo
- Allegato B1: Schema per il piano dei costi del Progetto di Ricerca e Sviluppo
- Allegato C: Modulo di dichiarazione dei requisiti di MPMI
- Allegato D: Modulo di dichiarazione dei requisiti Organismo di Ricerca
- Allegato E: Modello Lettera di intenti per la costituzione dell'A.T.I.
- Allegato F: Modulo di dichiarazione della disponibilità di risorse finanziarie
- Allegato G: Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese
- Allegato H: Informativa in materia di trattamento dei dati personali